

N. 12372/13 R.G. notizie di reato
N. 4463/2014 R.G. Tribunale Torino

Sentenza n. 3894/16
del 13.7.2016
data del deposito
29/9/2016
Camp. pen. _____
Redatta scheda il _____
Rilasciati estratti n. _____
per _____



SENTENZA INVIATA AL VISTO P.G. IL 06/10/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- in composizione monocratica -
SEZIONE PRIMA PENALE

19

Il dr.ssa Lucilla Raffaelli, all'udienza dibattimentale del 13.7.2016⁶ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
[redacted] nato il [redacted] a [redacted] e ed ivi residente
in via [redacted] domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.
- assente
difeso dall'Avv. [redacted] del Foro di Torino

IMPUTATO

a) Del reato p.p. dall'art. 612 comma 2 c.p. perché, in stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, ripetendo più volte a [redacted] "se ti fai ti ammazzo", minacciava alla predetta un ingiusto male.
In [redacted] il [redacted]

- b) Del delitto p. p. dagli artt. 582—583-585 in relazione agli arti 577 comma 1 n. 4 e 61 n. 1 c.p. perché, in stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, prima, afferrando alla gola [redacted] e stringendo forte sino a farle perdere i sensi e farla cadere per terra dove le pestava la gamba destra, poi, afferrando il braccio destro della [redacted] (che, dal suo canto, aveva tentato di riprendere il cellulare che il medesimo aveva sottratto) e portandolo dietro la schiena sino a farle toccare la nuca con la mano destra, cagionava alla predetta [redacted] [redacted] lesioni personali consistite in "frattura omero dx" dalle quali derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. In [redacted] il [redacted]

PARTE CIVILE:

[redacted], nata il [redacted] a [redacted] e residente a [redacted] via [redacted] dom. ex art. 33 ;_5r. Art. Presso l'Avv. Marco PALERMITI del Foro di Torino con studio in Torino

Conclusioni:

come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

In base agli atti utilizzabili ai fini della decisione - resa in esito all'esame della parte civile, nonché all'acquisizione di documentazione medica, CT medico legale e delle dichiarazioni rese dal padre dell'imputato poco dopo la denuncia -, i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

[redacted] e [redacted] ([redacted]), si erano conosciuti circa sette mesi prima tramite un amico ed avevano iniziato a frequentarsi in amicizia ed a farsi compagnia. [redacted], che aveva avuto anche lui dei "trascorsi", appariva come un ragazzo "serissimo, a posto", lavorava, andava in palestra, ma, a detta della madre, non poteva assolutamente bere troppo se no "mi aveva fatto capire, perdeva un po' il controllo".

La sera del 13 aprile la denunciante si trovava, come altre volte, in compagnia dell'amico a casa sua (una mansarda, sita sopra l'abitazione dei genitori di [redacted], composta da una stanza e un piccolo bagno) ed essendosi fatto tardi si era fermata a dormire dall'imputato.

Il giorno successivo avevano pranzato insieme bevendo solo un bicchiere di vino dopo di che [redacted] si era addormentato sul divano mentre guardava la televisione.

La [redacted] per ingannare il tempo aveva iniziato a usare il computer, fino a quando l'amico, la sera, si svegliava.



[Handwritten signature]

La [redacted] allora iniziava a lavare i piatti e *"mentre lavavo i piatti mi portò la custodia del mio cellulare e mi disse di lavarla perchè era un po' sporca e perchè tanto quella sera il telefono non ti serve più .. te lo sequestro io"* (ciò dicendo a mo' di giocosa critica per il fatto che la donna non aveva ancora lavato i piatti); ad un certo punto l'uomo alzava il volume della musica.

Quando poco dopo la [redacted], finito di rigovernare, si voltava, l'imputato le gettava un bicchiere di vino in faccia ridendo, facendola *"rimanere male"*.

[redacted] la invitava poi a farsi una doccia, dandole anche una maglietta pulita.

La donna poteva allora notare la presenza di una tanica di plastica da 5 litri in cui c'era *"pochissimo vino"* e diceva all'amico di farla sparire che *"non ho voglia di provare [redacted] ubriaco"*.

L'uomo, ormai trasfigurato (era *".. trasformato, era rosso in viso gli occhi infiammati"*), quando la [redacted] gli chiedeva la restituzione del cellulare perchè voleva andare a casa, rifiutava dicendo che avrebbe trattenuto il suo telefono e *"che dovevo fermarmi per cena"* e la invitava a chiacchierare con lui. Iniziavano allora a parlare dei tempi in cui lui assumeva sostanze stupefacenti.

[redacted] notava in quel momento dei lividi sull'avambraccio sinistro della [redacted] ed allora *"comincia a dirmi, 'tu ti sei fatta! Fammi vedere!'"*, lei negava e lui iniziava *"a diventare cattivo"* ed a minacciarla urlando *"se ti fai di nuovo io ti ammazzo!"* e l'afferrava per il collo con tutte e due le mani stringendola tanto forte da farle mancare il respiro (*"Avevo perso il controllo non era più lui"*, *".. mi prese il panico.. finchè non ho più visto niente .. ho perso i sensi"* - nel corso della deposizione la teste iniziava a piangere).


La teste proseguiva il racconto dicendo che in seguito si risvegliava, mentre era a terra, poichè [redacted], camminando, le aveva calpestato la gamba destra.

Alle sue contestazioni (*"voglio andare a casa, tu sei matto!"*) lui aveva cercato di minimizzare (*"disse: 'cosa vuoi che sia'"*).

La [redacted] gli contestava allora che aveva bevuto troppo mentre lei si trovava in bagno (*"dammi il telefono che voglio andare a casa, non si fa così, non esiste. Tu sei matto stasera? Hai bevuto già un po' troppo"*), ma l'amico ribadiva che non era vero, che andava tutto bene.

Lei allora cambiava registro e cercava di tranquillizzarlo perchè *"era pieno di rabbia, era fuori di sé"*.

Quando, vista la situazione, cercava, con un escamotage, di prendere il suo telefono e correre verso la porta, lui le afferrava *"il braccio destro dietro la schiena e mi ha sbattuta contro un televisore che era poggiato su un mobiletto.. ero schiacciata contro la parete.. Cercavo di tirarmi sulle punte non si rendeva conto della forza che imprimeva alla presa.. urlavo come una matta .. Mi disse che se stavo zitta mi avrebbe lasciata, il dolore era indicibile un male tremendo gli dissi che mi aveva rotto un braccio che dovevo andare in ospedale.. Secondo lui non mi era accaduto niente"*.



La madre lo chiamava e la ██████ invocava aiuto e a un certo punto, quando ██████ aveva lasciato la presa, fuggiva al piano sottostante e contattava per telefono in suo soccorso un amico (tale ██████, che poi la conduceva in ospedale).

Ai genitori dell'imputato, la donna, agitatissima, reggendosi il braccio ferito, raccontava che il figlio aveva bevuto e ██████ la rassicurava e si offriva di condurla in ospedale.

Chiesto poi al figlio cosa fosse accaduto e lui, denigrandola, ribatteva che voleva controllare se ancora mi drogavo e aggiungeva che sperava di averle rotto un braccio.

"Andava contro di lei" ma veniva fermato dal padre.

La ██████ negava che quel giorno avesse assunto stupefacenti essendosi disintossicata ormai dal 2007.

In ospedale alla denunciante, che aveva subito la frattura dell'omero, era applicata una ingessatura per quaranta giorni.

Non essendo però guarita la lesione ossea, doveva essere sottoposta ad intervento chirurgico il 28 maggio successivo nel corso del quale era inserita una vite. Seguivano poi un ulteriore intervento per rimuovere la vite e lunghe cure fisioterapiche non ancora terminate, permanendo una limitata mobilità del braccio.

In udienza la teste mostrava diverse cicatrici sul braccio destro.

A causa di quanto accaduto non poteva iniziare, come previsto, un nuovo lavoro.

Introdotta ed avvisata ex art 199 cpp ██████ (il quale sosteneva di non avere un ricordo preciso dei fatti a causa del tempo trascorso), si apprendeva che la sera del 14 aprile, sul tardi ("avevo appena terminato di cenare") aveva sentito delle voci animate in terrazza; uscito, aveva visto suo figlio e l'amica, "un po' bevuti tutti e due", parlare concitatamente.

Quando lui era comparso abbassavano la voce e il tono del figlio era normale: "non sentivo le parole, la signorina si lamentava del dolore ad un braccio mio figlio chiedeva che gli mostrasse dei fori sospetti sul braccio".


██████ era "tranquillo, relativamente tranquillo, diciamo sotto effetto così..".

In particolare, dietro contestazione, il teste ricordava che l'imputato gli aveva detto "gli ho girato il braccio in quanto sospetto che si droghi e volevo vedere che non avesse buchi" e che la ragazza affermava che glielo aveva "torto malamente".

La ██████, agitata, si teneva il braccio con l'altra mano e sosteneva che ██████ le aveva stretto il braccio.

Il padre si offriva allora di chiamare i soccorsi ma lei gli diceva che aveva già chiesto l'intervento di un suo amico.

Quanto ai problemi di alcolismo del figlio, il teste riferiva che all'epoca ██████ aveva iniziato "la cura per la questione dell'alcol", ma che "non dava ancora risultati".



Handwritten signature or initials, possibly "B", written in dark ink on the right side of the page.

Aggiungeva che quando eccedeva nel bere, "si addormentava .. a volte si aggirava per casa stordito, non riusciva a parlare bene, non era mai stato aggressivo".

Così ricostruiti i fatti, ritiene questo Giudice che non sussistano dubbi circa la responsabilità penale dell'odierno imputato in relazione al reato di cui in epigrafe.

Dalla sintesi degli atti ora svolta appare evidente come l'impianto accusatorio si basi, principalmente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

A tale proposito, va sottolineato che, ad avviso di questo giudice, deve considerarsi del tutto condivisibile l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, pur se quest'ultima non può essere equiparata al testimone estraneo, possono essere da sole assunte come fonte di prova, e costituire l'unico elemento di convincimento del Giudice ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato (cfr., da ultimo Cass SSU 41461/12 - in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

In sostanza, il Supremo Collegio ha più volte ribadito che "le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile - da valutare con opportuna cautela e da sottoporre ad un'indagine accurata circa i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi - possono tuttavia essere assunte, anche da sole, come fonte di prova" (si vd. Cass. pen., sez. IV, 13/11/2003, n.16860; Cass. pen., sez. II, 07/11/2000, n.694, imp. Fedelini), e che esse non richiedono necessariamente riscontri esterni, a meno che "non sussistano situazioni che inducano a dubitare della loro attendibilità" (si vd. Cass. pen., sez. III, 27/03/2003, n.22848, imp. Assenza; Cass. pen., sez. V, 11/11/2003, n.46423, imp. Bellini).

Va, peraltro ricordato altresì che, in adesione a siffatto orientamento interpretativo, tali dichiarazioni, per natura portatrici di interessi in posizione di antagonismo reale o virtuale con quelli dell'imputato, devono essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso e scrupoloso (cfr., ex multis, Cass. SSU cit, Cass. 11.4.1991, Rantone; Cass. 15.12.1995, Caruso; Cass. 22.1.1997, Ricci).

Ciò premesso, si osserva innanzitutto che alla versione resa dalla ██████████ non si contrappone alcuna ricostruzione alternativa dei fatti.

Passando al merito della vicenda, sulla base delle dichiarazioni della teste, ma anche dei referti medici, può in primo luogo dirsi accertato oltre ogni dubbio che:

- ██████████ e ██████████ si frequentavano da circa sette mesi e mai prima di allora avevano avuto discussioni;

- [redacted] all'epoca aveva problemi di alcolismo;
- La denunciante la sera del 13.4.2013 riportava le lesioni di cui in imputazione (in tal senso anche [redacted], che raccoglieva lo sfogo della donna e l'ammissione del figlio).

Depurato il campo del *thema decidendum* da questi dati incontrovertibili, per poter ricostruire cosa sia effettivamente accaduto bisogna verificare la attendibilità del racconto fornito dalla denunciante.

Quanto alle caratteristiche intrinseche dello stesso si osserva come la parte civile abbia sempre reso dichiarazioni chiare e, nel loro nucleo centrale, coerenti tra loro (e con le altre risultanze di indagine) e significative, certamente idonee, da un punto di vista oggettivo-contenutistico, a costituire prova della reale sussistenza della condotta criminosa ascritta ad [redacted]

Le deposizioni, invero, presentano, alla luce di un severo vaglio quale quello richiesto dall'orientamento giurisprudenziale sopra citato, tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, di una deposizione intrinsecamente credibile. Essa, inoltre, risulta confermata nel suo contenuto e nel suo significato, sia pure indirettamente, da una serie di elementi di prova emersi durante le indagini.

La [redacted] è stata sempre molto coerente nella sua narrazione, non incorrendo in contraddizioni palesi ed essenziali, spiegando le sue affermazioni, introducendo autonomamente distinzioni (ad es. tra i vari gesti subiti ed i motivi del litigio) ed evidenziando in più occasioni di affrontare l'esame con discernimento e di percepire appieno la gravità delle accuse, riferendo dettagli anche *in favor* (come quando afferma che [redacted] le era apparso sino ad allora come una brava persona, tranquillo).

Ciò, si sottolinea, dimostra come il racconto della persona offesa sia improntato a pacatezza ed equilibrio e, dunque, non sia frutto di intento calunniatorio, ma sia veridico.


Inoltre nel suo nucleo centrale il racconto reso agli investigatori non è mai mutato.

Va, d'altra parte, sottolineato come dall'attività istruttoria svolta non sia emerso alcun elemento probatorio idoneo a porre in dubbio, anche solo marginalmente, l'attendibilità della deposizione.

In particolare non ha certo efficacia dimostrativa della falsità delle dichiarazioni della donna il fatto che il padre dell'imputato non riporti di precedenti agiti aggressivi del figlio e ricordi che anche la donna era un po' alticcia.

Quanto al primo aspetto, non può che osservarsi come il teste sul punto sia stato generico e come dunque non possa affatto escludersi che in realtà egli abbia confuso la condizione di forte perturbamento emotivo della parte civile, con uno stato di alterazione da sostanze alcoliche.

Peraltro del tutto irrilevante sarebbe, a fronte degli ulteriori elementi raccolti a sostegno dell'accusa e dell'assenza di una ricostruzione



A handwritten signature or set of initials in the right margin of the page, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

alternativa dei fatti siccome contestati, che la ██████ avesse voluto nascondere una sua ricaduta nel "vizio" (da lei chiaramente vissuto, come emerge dalla lettura della sua deposizione, come disonorevole).

Con riguardo poi al secondo profilo, al di là del comprensibile ed umano tentativo, anche solo involontario, del congiunto di limitare le responsabilità del figlio, si osserva come, da un lato, di essi non vi sia traccia certa - posto che la ██████ ha riferito non di un racconto preciso, ma di una mera "impressione" da lei avuta, parlando con la madre dell'imputato, del fatto che in passato l'amico avesse creato analoghi problemi in famiglia (".. la madre .. mi aveva detto che assolutamente non poteva bere perché mi aveva fatto capire che perdeva un po' il controllo .. ne aveva già combinata qualcuna in famiglia") - e, dall'altro, che il padre poteva anche esserne stato tenuto all'oscuro dalla moglie.

Non va infine dimenticato che le dichiarazioni rese dalla parte civile sono sostanzialmente confermate persino dal padre dell'imputato nella parte in cui riportava di una discussione animata tra i due, della condizione di agitazione della donna, del fatto che la stessa si teneva il braccio (tanto che lo stesso teste si offriva di accompagnarla in ospedale) e che ██████ ammetteva di averle "girato il braccio".

In definitiva, sulla scorta di tutte le considerazioni sopra esposte, ritiene chi scrive che gli elementi acquisiti abbiano permesso di valutare pienamente credibile la versione fornita dalla denunciante, e, dunque, di ritenere pienamente provata la sussistenza dei fatti siccome descritti da ██████

Passando alla qualificazione giuridica delle condotte, quella offerta dall'accusa appare esatta (e nemmeno è contestata dalla difesa).

Con riferimento al capo a), le prove raccolte (documentazione medica e CT in atti) evidenziano come le lesioni inferte da ██████ abbiano reso la ██████ incapace di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni (avendo ella subito dapprima un'ingessatura, che notoriamente impedisce i normali movimenti, poi due interventi ed una lunga riabilitazione per recuperare la mobilità del braccio) il che consente di ritenere accertato sotto il profilo oggettivo e soggettivo l'illecito di lesioni aggravate ai sensi dell'art 583 n. 1 cp.

Al contrario, dalla lettura dell'imputazione, al di là del riferimento normativo all'aggravante di cui agli artt. 577 n. 4 e 61 n. 1 cp, la stessa non risulta *in fatto* contestata, sicchè non se ne può valutare la sussistenza e dar corso all'aumento di pena richiesto.

Parimenti sussistente l'illecito di cui al capo a): la minaccia, in quanto specifica, accompagnata da un atteggiamento marcatamente e inspiegabilmente (rispetto alle circostanze) aggressivo e dall'essere immediatamente seguita da una stretta al collo e poi dalla condotta lesiva sub b) è stata certamente idonea a determinare nella vittima un grave

perturbamento emotivo e una rilevante compromissione della libertà morale.

Così ricostruiti i fatti bisogna passare all'individuazione del più retto trattamento sanzionatorio.

Innanzitutto si reputa che le condotte siccome si sono susseguite e sviluppate non fossero espressione di un unico programma criminoso maturato nel corso della serata, ma siano state solo dettate da impulsi improvvisi in soggetto in stato di forte alterazione.

All'imputato, pregiudicato per reati connessi all'abuso di sostanze alcoliche (abuso che tanta parte ha avuto anche nella vicenda in esame) e indifferente rispetto alle legittime istanze risarcitorie mosse dalla persona offesa, non possono essere riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Ciò posto, tenuto conto della gravità ed odiosità dei fatti, profittando della fragilità fisica della donna, valutata altresì la marcata aggressività dimostrata dal non desistere nell'azione violenta nonostante le invocazioni della ██████████, applicati i criteri di cui all'art.133 c.p, stimasi equo discostarsi sensibilmente dal minimo edittale della sanzione comminata dal legislatore e condannare ██████████

quanto al capo a), alla pena di mesi uno di reclusione;

quanto al capo b), alla pena di anni uno di reclusione.

Consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non sussistono, infine, alla luce dei precedenti penali, che rimarcano ulteriormente l'incapacità di autocontrollo dell'imputato (indifferente al rischio di mettere a repentaglio l'incolumità altrui), e della capacità a delinquere dimostrata da ██████████ nella specie, i presupposti soggettivi per la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Per quanto concerne le richieste della parte civile (costituitasi tempestivamente), va osservato che la denunciante ha provato di aver subito, a seguito delle condotte criminose poste in essere dall'odierno imputato, oltre ad un rilevante choc, una lesione grave nei termini sopra indicati che l'ha portata a dover seguire cure non ancora terminate.

La domanda di risarcimento merita quindi accoglimento, poiché dall'affermata responsabilità di ██████████ per i reati a lui addebitati consegue anche la sua responsabilità civile nei confronti di ██████████ per i danni patrimoniali e non patrimoniali alla stessa cagionati, posto che non può essere messo in dubbio che gli stessi siano conseguenza diretta ed immediata della condotta in precedenza esaminata.

Va osservato però che le prove acquisite nel presente procedimento non consentono la liquidazione del danno nella sua totalità e, a tal fine, occorre

demandarne la quantificazione al Giudice civile, ferma restando in questa sede la condanna generica dell'imputato al risarcimento.

Ai sensi dell'art. 539 c.p.p., si ritiene invece raggiunta la prova di un danno pari ad almeno € [redacted], per parte delle spese verosimilmente necessarie per le cure svolte e per il danno da sofferenza psichica. Può pertanto accogliersi la richiesta della parte civile in ordine alla condanna dell'odierno imputato al pagamento di una provvisionale di tale importo immediatamente esecutiva.

Alla parte civile compete, infine, anche la pronuncia favorevole in tema di spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio che si stima equo liquidare, tenuto conto dell'impegno assunto nella presente e nella precedente fase, in complessivi € [redacted] oltre I.V.A e C.P.A., in favore della parte civile costituita. L'importo liquidato viene determinato alla luce dei parametri indicati nel D.M. n. 140/2012 (pubblicato sulla G.U. del 22.08.2012 ed in vigore dal 23.08.2012) e, tenuto conto della complessità (media) del processo

PQM

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara [redacted] colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante di cui agli artt. 577 n. 4 e 61 n. 1 cp, lo condanna, quanto al capo a), alla pena di mesi uno di reclusione e, quanto al capo b), alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. Cpp,

Condanna [redacted] al risarcimento in favore della costituita parte civile di tutti i danni da questa subiti da liquidarsi in separata sede, assegnando sin d'ora a favore della parte civile una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, pari ad euro [redacted]

Visto l'art. 541 cpp,

Condanna lo stesso imputato al pagamento delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte civile - somme che si liquidano in € [redacted], oltre IVA, CPA e spese (nella misura del 15%);

Visto l'art 544 cpp,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Torino, 13.7.2016

Il giudice
D.ssa Lucilla Raffaelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11/07/2016